

STUDIO LEGALE

AVV. FABIO GANCI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma

(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

PEC: fabioganci@pecavvpa.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 6477/2019 pubblicata il
09.10.2019)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 8201/2019;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

Castellano Giulio, Giammona Giovanni

Amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE**, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede nella Via Palladio, 8, CAP 33100 UDINE (UD)
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede nella Via Balbi, 5, CAP 16126 GENOVA

NOTIFICATO ANCHE AI CONTROINTERESSATI

- **VISENTIN MARTINA**, nata a Treviso il 30.10.1984, C.F. VSNMTN84R70L407H, residente nella Via Ospedale, 7/A, 31100 TREVISO, **Università degli Studi di Udine**, Secondaria II grado);
- **GALANTI DIANA ANDREA**, nata a Cuneo il 31.08.1993, C.F. GLNDND93M71D205M, residente nella Via degli Angeli, 11, 12100 CUNEO, **Università degli Studi di Genova**, Secondaria I grado);
- **PIEDIMONTE LIUBA**

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

A.) graduatoria nominativa pubblicata in data 24/04/2019 sul sito dell'Università degli Studi

di Udine contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (**scuola SECONDARIA II GRADO**) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 **nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Giammona Giovanni e nella parte i cui fissa in 25/30 la soglia di punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.1) graduatoria nominativa pubblicata in data 29/04/2019 sul sito dell'Università degli Studi di Genova contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (**scuola SECONDARIA I GRADO**) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 **nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Castellano Giulio e nella parte i cui fissa in 24,5/30 la soglia di punteggio utile per l'accesso alla prova scritta;**

B.1) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del **bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale n. 219 del 07/03/2019 dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE all'Articolo 7 - Modalità di svolgimento delle prove di accesso**, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

B.2) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del **bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale n. 926 del 6/3/2019 dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA all'Articolo 5 - Prove selettive di accesso**, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

C) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del **Decreto MIUR n. 92 del 08.02.2019** nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni ai corsi TFA sostegno sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e prevede, invece, (all'**art. 4, comma 3**), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

D) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del **Decreto MIUR del 30 settembre 2011**, recante i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, (all'**art. 6, comma 4**), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

Sunto dei motivi del ricorso:

I ricorrenti - in possesso dei prescritti requisiti - hanno raggiunto tutti un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

La selezione dei candidati ammessi ai corsi NON può essere disposta all'inizio delle prove di accesso, escludendo i candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari, ma deve avvenire a valle delle prove di accesso, ossia cumulando i voti delle tre prove (test preselettivo, prova scritta e prova orale) sostenute dai candidati che, in ciascuna di esse, abbiano superato la soglia di sufficienza (cfr. per analogia sul tema: TAR Lazio sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15,4205/15 e 4206/15; ordinanze nn. 6059/2018; 6060/2018; ma anche sul tema Consiglio di Stato, decreti monocratici n. 5061/2018, 5062/2018, 5066/2018, 5067/2018 e 5068/2018 e successive ordinanze unica per riunione n. 5978 pubblicata del 07.12.2018); In termini ancora più chiari, la non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza **altera il principio di valutazione congiunta e globale delle prove, previsto dell'art. 400, comma 11, del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, ai sensi del quale si deve procedere alla valutazione finale e globale delle prove a condizione che **nessuna delle prove disgiuntamente esaminate abbia ottenuto un voto inferiore alla sufficienza**;**

La non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza **determina una illegittima segmentazione della procedura concorsuale che, in tal modo, viene disciplinata da criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria (21/30 per la prova scritta e orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva che, peraltro, concorre alla formazione del punteggio finale).**

La previsione di cui all'art. 4, comma 3, D.M. 92/19 determina una macroscopica disparità di trattamento laddove taluni concorrenti, in alcuni Atenei, hanno ottenuto l'ammissione alla prova scritta addirittura con un punteggio pari a 0/30

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, D.P.R. 09.05.1994 N. 487.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

4. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi aggiunti del ricorso:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

graduatoria di merito pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Udine contenente l'elenco degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola secondaria di secondo grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019, quale atto conclusivo del procedimento;

graduatoria di merito pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Genova contenente l'elenco degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola secondaria di primo grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019, quale atto conclusivo del procedimento.

Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti:

Con i motivi aggiunti i ricorrenti impugnano le graduatorie delle UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, contenenti l'elenco degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle parti in cui non contemplano il loro nominativo.

Tali graduatorie sono affette da nullità/illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, qui di seguito riassunti in sintesi.

5. Indicazione dei controinteressati:

Indicazione dei controinteressati, *genericamente indicati come* gli ammessi presso **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE**, sia alla **prova scritta** della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità **sia ai Corsi di formazione** per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, **nella parte in cui non**

contemplano il nominativo dei ricorrenti (punto 4 ordinanza TAR Lazio – Roma, III bis, n. 836/2019 del 6.2.2019).

6. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

7. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 6477/2019 pubblicata in data 09/10/2019, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, "nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio."

8. Testo integrale del ricorso introduttivo:

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO
CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE**

Per i sig.ri

Nominativo Ricorrente	Ateneo e Ordine di Scuola	Voto conseguito dal ricorrente nel test preselettivo	Punteggio considerato utile dalle Università resistenti per l'accesso alla prova scritta
CASTELLANO GIULIO, C.F. CSTGLI80P30F205A	Università degli studi di Genova - Secondaria I Grado	24	24,5
GIAMMONA GIOVANNI, C.F. GMMGNN76P18G674L	Università degli studi di Udine - Secondaria II Grado	24,5	25

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE**, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede nella Via Palladio, 8, CAP 33100 UDINE (UD)
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede nella Via Balbi, 5, CAP 16126 GENOVA

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **VISENTIN MARTINA**, nata a Treviso il 30.10.1984, C.F. VSNMTN84R70L407H, residente nella Via Ospedale, 7/A, 31100 TREVISO, Università degli Studi di Udine, Secondaria II grado);
- **GALANTI DIANA ANDREA**, nata a Cuneo il 31.08.1993, C.F. GLNDND93M71D205M, residente nella Via degli Angeli, 11, 12100 CUNEO, Università degli Studi di Genova, Secondaria I grado);

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO

**PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010**

A.) della graduatoria nominativa pubblicata in data 24/04/2019 sul sito dell'Università degli Studi di Udine contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli

alunni con disabilità (scuola **SECONDARIA II GRADO**) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 **nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Giammona Giovanni e nella parte i cui fissa in 25/30 la soglia di punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.1) della **graduatoria nominativa pubblicata in data 29/04/2019 sul sito dell'Università degli Studi di Genova** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola **SECONDARIA I GRADO**) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 **nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Castellano Giulio e nella parte i cui fissa in 24,5/30 la soglia di punteggio utile per l'accesso alla prova scritta;**

B.1) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del **bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale n. 219 del 07/03/2019 dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE all'Articolo 7 - Modalità di svolgimento delle prove di accesso**, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

B.2) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del **bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale n. 926 del 6/3/2019 dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA all'Articolo 5 - Prove selettive di accesso**, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

C) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del **Decreto MIUR n. 92 del 08.02.2019** nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni ai corsi TFA sostegno sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e prevede, invece, (all'**art. 4, comma 3**), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

D) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del **Decreto MIUR del 30 settembre 2011**, recante i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, (all'**art. 6, comma 4**), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE

ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola **SECONDARIA di 1° e 2° GRADO** di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

In sintesi

- 1. I ricorrenti - in possesso dei prescritti requisiti - hanno raggiunto tutti un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.**
In particolare, Castellano Giulio ha conseguito il punteggio di **24 su 30** e Giammona Giovanni di **24,5 su 30**.
- 2. Il punteggio della prova preselettiva concorre alla formazione del punteggio finale e, dunque, deve essere considerata come prova concorsuale a tutti gli effetti.**
- 3. La selezione dei candidati ammessi ai corsi NON può essere disposta all'inizio delle prove di accesso, escludendo i candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari, ma deve avvenire a valle delle prove di accesso, ossia cumulando i voti delle tre prove (test preselettivo, prova scritta e prova orale) sostenute dai candidati che, in ciascuna di esse, abbiano superato la soglia di sufficienza** (cfr. per analogia sul tema: TAR Lazio sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15, 4205/15 e 4206/15; ordinanze nn. 6059/2018; 6060/2018; ma anche sul tema Consiglio di Stato, decreti monocratici n. 5061/2018, 5062/2018, 5066/2018, 5067/2018 e 5068/2018 e successive ordinanze unica per riunione n. 5978 pubblicata del 07.12.2018);
- 4. In termini ancora più chiari, la non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza altera il principio di valutazione congiunta e globale delle prove, previsto dell'art. 400, comma 11, del D. Lgs. n.**

297 del 16.04.1994, ai sensi del quale si deve procedere alla valutazione finale e globale delle prove a condizione che nessuna delle prove disgiuntamente esaminate abbia ottenuto un voto inferiore alla sufficienza;

5. La non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza determina una illegittima segmentazione della procedura concorsuale che, in tal modo, viene disciplinata da criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria (21/30 per la prova scritta e orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva che, peraltro, concorre alla formazione del punteggio finale).
6. La previsione di cui all'art. 4, comma 3, D.M. 92/19 determina una macroscopica disparità di trattamento laddove taluni concorrenti, in alcuni Atenei, hanno ottenuto l'ammissione alla prova scritta addirittura con un punteggio pari a 0/30.

IN FATTO

SULLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI E SULLA PERFETTA OMOGENEITÀ DELLE LORO POSIZIONI RISPETTO ALLA CAUSA PETENDI E AL PETITUM

Tutti i ricorrenti, la cui condizione soggettiva è descritta sinteticamente nella tabella inserita nell'epigrafe del ricorso, hanno partecipato ai test preliminari di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguendo un punteggio superiore alla sufficienza (ossia, più precisamente, un punteggio superiore a 21 su 30 che, rapportato in decimi, equivale ad almeno 7 su 10). È dunque, del tutto evidente l'assoluta omogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti, tutti accomunati, dopo aver sostenuto i test preliminari di accesso ai corsi TFA sostegno, dall'identica condizione, consistente:

- nell'aver raggiunto un punteggio superiore alla sufficienza;
- e nel non essere stati, tuttavia, ammessi alle prove scritte della selezione per cui è causa;

Tutti ricorrenti chiedono l'ammissione alle prove scritte adducendo, come comune motivo di impugnazione, l'illegittimità degli atti impugnati nelle parti in cui non prevedono l'ammissione alla successiva prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto superiore alla sufficienza.

Infine, per allontanare qualsiasi sospetto di conflitto di interessi tra i ricorrenti, occorre precisare che essi non agiscono al fine dell'accertamento dell'utile collocazione nella graduatoria finale, circostanza questa che dipenderà dall'esito delle prove concorsuali per cui è causa. I ricorrenti, infatti, chiedono semplicemente di poter partecipare alle prove scritte della selezione per cui è causa.

MOTIVI IN DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 297 DEL 16.04.1994.

1.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, D.P.R. 09.05.1994 N. 487.

La disciplina generale sulle prove di accesso ai corsi di TFA sostegno è recata dal Decreto MIUR del 30 settembre 2011 e, segnatamente, dalla previsione di cui all'art. 6 ("Accesso ai corsi") secondo la quale

1. La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; c. competenze su creatività e pensiero divergente; d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale.

(...)

9. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati.

Secondo il descritto quadro normativo, dunque, il test preliminare è parte integrante delle prove concorsuali di accesso tanto è vero che il voto conseguito in tale test concorre a formare il punteggio complessivo della graduatoria di merito.

In materia di valutazione delle prove concorsuali nel comparto scolastico, l'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 prevede che "La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

L'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 09.05.1994 ribadisce tale concetto prevedendo che "Il punteggio finale è dato dalla SOMMA della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio".

Secondo le norme primarie sopra trascritte, dunque, la valutazione delle prove concorsuali si basa su DUE CONCOMITANTI PRINCIPI:

- il principio di valutazione congiunta delle prove;
- e il principio secondo il quale i candidati non sono ammessi alle prove successive soltanto se conseguono un voto inferiore alla sufficienza;

I ricorrenti, dunque, avendo conseguito un punteggio che, riportato in decimi, è superiore a sei – un punteggio dunque superiore alla soglia di sufficienza prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione – hanno pieno diritto a sostenere gli esami scritti ed,

eventualmente, in caso di superamento dell'esame scritto e dell'esame orale, **ad ottenere una valutazione congiunta e globale di tutte e tre le prove in cui si articola la selezione per cui è causa, ai fini della possibile utile collocazione nella relativa graduatoria finale di merito.**

In analoghe controversie, invero, il TAR del Lazio ha dichiarato l'illegittimità dei Decreti Ministeriali e correlati Bandi di Concorso che prevedevano una fase preselettiva con un voto superiore a 6/10 sul presupposto che **“solo l'attribuzione di una votazione che, riportata a decimi, risultasse inferiore a 6/10 precluderebbe la valutazione dell'esame successivo** (Cosi T.A.R. Lazio Roma, sez. III Bis, n. 8760 del 30.06.2015 e, in senso conforme, sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15,4205/15 e 4206/15).

Il Tar Trento, con la sentenza n. 336/2013, in merito ad una questione analoga rispetto a quella sollevata dai ricorrenti, e ha così argomentato: “[...] **In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all'undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, tenendo però presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva.**

(...)

Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove, prevista, come sopra riferito, dall'undicesimo comma del citato art. 400, che consente una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice [...].

Ed ancora, il Tar Lazio, sez. terza bis, con le sentenze nn. 326/14, 327/14, 272/14, 284/14, 285/14, 287/14 e 5711/14 in casi analoghi a quelli oggi impugnati avanti il medesimo Collegio, ha confermato il citato orientamento del Tar Trento e accolto il ricorso con la seguente motivazione: **“Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva”.**

*

Le predette conclusioni sono applicabili anche agli odierni ricorrenti che, all'esito della prova preselettiva, **hanno tutti riportato un punteggio pari o superiore alla soglia fissata dallo stesso MIUR per il superamento delle successive due prove.**

E', quindi, da ritenersi manifestamente arbitrario e illogico, oltre che irragionevole, il punteggio di “sbarramento” alla prova preselettiva (superiore a 21/30) fissato dalle amministrazioni resistenti se rapportato alla anzidetta previsione di cui all'art. 6 del Decreto MIUR del 30 settembre 2011 (“*La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati.*”)

Tale arbitraria soglia d'accesso della preselezione, dunque, comporterebbe una **illegittima frammentazione normativa della procedura concorsuale che, in tal modo, verrebbe ad essere regolata criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria.**

In altri termini, non è ammissibile che una medesima procedura concorsuale - articolantesi in più fasi - venga disciplinata da criteri di superamento della singola fase diversificati (**21/30 per la prova scritta ed orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva** che, peraltro, concorre alla formazione del punteggio finale).

*

Peraltro, appare del tutto evidente che il test preselettivo, pur essendo a tutti gli effetti una prova concorsuale, **non può porsi sullo stesso piano delle altre prove attitudinali.** Tale test, infatti, è unicamente finalizzato a sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei **requisiti attitudinali minimi** per affrontare le fasi concorsuali successive.

La prova preselettiva, in altri termini, **non può essere deputata** ad accertare il merito dei candidati, né tantomeno a **precostruire un giudizio d'idoneità** all'insegnamento, ma svolge la diversa funzione di **snellire** le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei **requisiti attitudinali di base.**

La preselezione, invero, si configura come un istituto di carattere assolutamente eccezionale in quanto limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le *chances* individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione. E, invero, **tale sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se la preselezione non si sovrapponga e impedisca di svolgere le prove concorsuali,** le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per frequentare i corsi di specializzazione.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

2.1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

3.1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

Il decreto 92/2019, riguardo al superamento del test preliminare e quindi all'accesso alla prova scritta, così dispone: **“E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi?”**

Per superare il test, dunque, non è previsto un punteggio minimo, ma una soglia di preselezione rappresentata dal doppio numero di posti disponibili in ciascuna università.

L'applicazione pratica di tale criterio determina il paradosso per cui, in relazione al numero dei partecipanti, in una Università si può essere bocciati con 27/30 e in un'altra ammessi con zero risposte esatte!

In tal modo, il superamento del test non dipende tanto dal merito di ciascun candidato, quanto dall'Università in cui viene svolto (ad esempio, presso l'Università degli Studi di Urbino alcuni "concorrenti" sono stati ammessi alla prova scritta con **0/30** perché i posti a disposizione erano 150 e i partecipanti 183 sicché l'ultimo degli ammessi per la primaria ha totalizzato 0/30 con la conseguenza che tutti sono stati ammessi alla prova scritta; contemporaneamente, presso l'Università di Pisa i candidati al test per la scuola secondaria di II grado sono stati bocciati con 27,5 su 30, ovvero hanno sbagliato la risposta di 6 domande su 60).

Tale circostanza viola il generale criterio meritocratico e di individuazione dei migliori, con conseguente illegittimità degli atti oggi impugnati.

**SULL'ISTANZA CAUTELARE
DA RENDERSI ANCHE IN FORMA MONOCRATICA**

Il *fumus* è appare palese e di tutta evidenza.

Quando al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* in quanto presso l'Università degli Studi di Udine e di Genova si sono già concluse tutte le prove selettive per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, presumibilmente entro la **prima settimana di luglio 2019 inizieranno i corsi di formazione** per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (**scuola SECONDARIA di 1° GRADO e di 2° GRADO**) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 **E CIÒ RENDE INEVITABILE LA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE NEI TERMINI CHE SEGUONO**

Alla luce di quanto sopra,

**VOGLIA L' ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
CON DECRETO MOTIVATO
EX ART. 56 D. LGS. 104/2010**

tenuto conto che la domanda cautelare non può essere presentata nelle forme ordinarie in quanto la **prima udienza utile per la discussione in Camera di Consiglio è prevista per il giorno 16 luglio 2019** e in tale data si saranno già iniziati, presso l'Università degli Studi di Udine e di Genova, i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (**scuola SECONDARIA di 1° GRADO e di 2° GRADO**) - **sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di consentire ai ricorrenti di partecipare alle prove** scritte della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (**scuola SECONDARIA di 1° GRADO e di 2° GRADO**) presso l'Università degli Studi di Udine e di Genova

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA CAUTELARE

accogliere il ricorso e l'istanza cautelare (anche mediante concessione del chiesto provvedimento monocratico) e, per l'effetto, sospendere gli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti **a partecipare - anche con riserva - alla prova scritta** per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

NEL MERITO

annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti con conseguente accertamento del diritto degli stessi ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.)

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 10.06.2019

Avv. Walter Miceli

9. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
R.G. n. 8201/19
CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per i sig.ri

Nominativo Ricorrente	Ateneo e Ordine di Scuola	Voto Conseguito dal Ricorrente	Punteggio utile per l'accesso alla Prova Scritta
CASTELLANO GIULIO, C.F. CSTGLI80P30F205A	Università degli studi di Genova - Secondaria I Grado	24	24,5
GIAMMONA GIOVANNI, C.F. GMMGNN76P18G674L	Università degli studi di Udine - Secondaria II Grado	24,5	25

rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE**, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede nella Via Palladio, 8, CAP 33100 UDINE (UD)
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede nella Via Balbi, 5, CAP 16126 GENOVA

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **VISENTIN MARTINA**, nata a Treviso il 30.10.1984, C.F. VSNMTN84R70L407H, residente nella Via Ospedale, 7/A, 31100 TREVISO, **Università degli Studi di Udine**, Secondaria II grado);
- **GALANTI DIANA ANDREA**, nata a Cuneo il 31.08.1993, C.F. GLNDND93M71D205M, residente nella Via degli Angeli, 11, 12100 CUNEO, **Università degli Studi di Genova**, Secondaria I grado);
- **PIEDIMONTE LIUBA** matricola n. 4764971

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO

1. Della graduatoria di merito pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Udine contenente l'elenco degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola secondaria di secondo grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019, quale atto conclusivo del procedimento;
2. Della graduatoria di merito pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Genova contenente l'elenco degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola secondaria di primo grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019, quale atto conclusivo del procedimento.

Gli atti impugnati con gli odierni motivi aggiunti sono affetti da illegittimità derivata e devono essere annullati, quali atti conclusivi del procedimento per cui è causa, per i seguenti motivi in diritto già riportati per esteso nel ricorso introduttivo:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 297 DEL 16.04.1994.

1.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, D.P.R. 09.05.1994 N. 487.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

2.1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

2.2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

Le graduatorie definitive per l'ammissione ai corsi TFA sostegno, inoltre, sono illegittime anche perché il Ministero oggi resistente **NON HA DATO ESECUZIONE ALL' ORDINANZA N. 2391 DEL 23.04.2019**, con cui il TAR Lazio, sezione Terza, ha ritenuto il ricorso 3403/2019 "assistito dal *fumus boni juris*, in relazione alle dedotte incongruenze relative al **numero assai ridotto di posti per la frequenza del percorso di specializzazione e alla loro distribuzione sul territorio**".

È del tutto evidente, infatti, che **se il MIUR avesse incrementato i posti disponibili per la frequenza del percorso di specializzazione, i ricorrenti avrebbero avuto serie possibilità di rientrare nel numero degli ammessi a partecipare alle successive prove scritte della selezione.**

*

Invero, il parametro in base al quale il MIUR può e deve autorizzare (o meno) e ripartire il contingente dei posti è rappresentato dal fabbisogno di personale da specializzare rilevato dagli Uffici Scolastici Regionali tenendo conto - ai sensi dell'art. 5 del DM n. 249/2010 - della "programmazione regionale degli organici" e del "contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente", con la "maggiorazione del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie".

Secondo il report dell'Osservatorio sulla povertà educativa realizzato da "Con i bambini" e "Fondazione open polis", oltre 2/3 dei docenti che hanno seguito gli alunni con disabilità nell'ultimo anno scolastico erano privi del titolo di specializzazione.

Complessivamente, nel corso dell'ultimo anno scolastico, **secondo i documenti non contestati dall'amministrazione resistente**, sono state conferite **67.990 supplenze** per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. Di queste supplenze, soltanto 16.883 sono state attribuite agli insegnanti specializzati, mentre **ben 51.107 supplenze sono state assegnate a insegnanti non specializzati, con una "scopertura" di insegnanti specializzati del 75,2%!**

Peraltro, **a causa della mancanza di insegnanti specializzati, nello scorso anno scolastico 11.647 posti di sostegno sono rimasti vacanti nell'organico di diritto.**

Di fronte a questi dati è evidente che **il fabbisogno** - da determinare tenendo conto, ai sensi dell'art. 5 del DM n. 249/2010, della "programmazione regionale degli organici" e del "contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente", con la "maggiorazione del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie" - è di **81.580 docenti da specializzare sul sostegno** (11.647 posti vacanti in organico di diritto per assenza di docenti specializzati, più 51.107 posti attribuiti a supplenti senza il titolo di specializzazione, con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 5 del DM n. 249/2010).

Al cospetto di tali dati è del tutto evidente che **l'autorizzazione di soli 14 mila posti per le nuove specializzazioni sul sostegno, corrispondenti a meno 20% del fabbisogno, è stata concessa in plateale violazione dei parametri imposti dall'art. 5 del DM n. 249/2010.**

Alla luce di quanto sopra,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti con conseguente accertamento del diritto degli stessi ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019, previo incremento del numero dei posti disponibili presso le Università per la predetta specializzazione didattica.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

CONSIDERATO CHE

- Gli odierni instanti hanno proposto ricorso al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. n. 8201/19 per ottenere l'annullamento delle graduatorie nominative pubblicate sul sito dell'Università degli Studi di Udine e di Genova contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità **nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti;**

- Successivamente al deposito del ricorso, gli odierni istanti **hanno proposto ricorso per motivi aggiunti al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. n. 8201/19 per ottenere per ottenere l'annullamento** delle graduatorie nominative pubblicate sul sito dell'Università degli Studi di Udine e di Genova contenente l'elenco degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità **nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti;**

CONSIDERATO CHE

- **Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco** degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità **nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti;**

CONSTATATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari;**
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

■ **NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE** rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;

■ **NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI** attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR;

a) DI UN AVVISO SINTETICO DAL QUALE RISULTI:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come gli ammessi, presso l'Università degli Studi di Udine e di Genova, sia alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sia ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, **nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti;**
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO recante una **tabella esplicativa della posizione dei ricorrenti** con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle classi concorsuali e della provincia di richiesto inserimento;

c) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI AMMESSI presso l'Università degli Studi di Udine e di Genova, sia alla **prova scritta** della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sia ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, **nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti**

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 03.09.2019

Avv. Walter Miceli

Il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il predetto avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e dell'ordinanza nel termine di giorni 30 dal 09 Ottobre 2019, data di pubblicazione dell'ordinanza cautelare n. 6477/2019;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC fabioganci@pecavvpa.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza, l'elenco dei controinteressati e il predetto avviso;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso e motivi aggiunti e l'ordinanza.

Al presente Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti
- 3) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 836/2019
- 4) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 6477/2019
- 5) Distinta versamento quota Pubblici Proclami;
- 6) File elenco controinteressati;

Roma, li 22.10.2019

Avv. Fabio Ganci